



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE
Divisione IV - Autorità di gestione dei programmi operativi comunitari e relativa programmazione

Il Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo Nazionale “Imprese e Competitività” 2014-2020

VISTO il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Programma Operativo Nazionale (PON) “Imprese e Competitività” 2014-2020, adottato con decisione C(2015) 4444 della Commissione, del 23 giugno 2015 (di seguito anche “PON” ovvero “Programma”);

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2015 che istituisce il Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo Nazionale “Imprese e Competitività” 2014-2020;

ADOTTA IL PROPRIO REGOLAMENTO INTERNO

Articolo 1 – Composizione

1. Il Comitato è presieduto dal Direttore Generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico. In caso di impossibilità di quest'ultimo a presiedere il Comitato, il Direttore è sostituito dall'Autorità di Gestione del Programma.
2. Sono membri del Comitato di Sorveglianza, conformemente a quanto previsto nell'atto istitutivo dello stesso:
 - l'Agenzia per la Coesione Territoriale;
 - l'Autorità di Certificazione del PON Imprese e Competitività 2014-2020;
 - la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche di Coesione;
 - la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità;
 - la Presidenza del Consiglio dei Ministri, NUVAP - Nucleo per la valutazione e l'analisi della programmazione (ex UVAL - Unità di Valutazione);
 - l'Agenzia per l'Italia Digitale;
 - la Regione Abruzzo;
 - la Regione Basilicata;
 - la Regione Calabria;



- la Regione Campania;
 - la Regione Molise;
 - la Regione Puglia;
 - la Regione Sardegna;
 - la Regione Siciliana;
 - il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
 - il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;
 - il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l’Unione europea;
 - il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale - Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali;
 - il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Dipartimento per l’Università, l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e per la Ricerca - Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca;
 - il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione;
 - il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Dipartimento delle Politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale dello sviluppo rurale;
 - il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare;
 - il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali;
 - il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese;
 - il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi.
3. Sono altresì membri del Comitato di Sorveglianza con funzioni consultive, conformemente a quanto previsto nell’atto istitutivo dello stesso:
- Commissione Europea - Direzione generale Politica Regionale e Urbana;
 - ABI - Associazione Bancaria Italiana;
 - ACI - Alleanza Cooperative Italiane;
 - ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani;
 - CASARTIGIANI - Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani;
 - CGIL - Confederazione Generale Italiana del Lavoro;
 - CIA - Confederazione Italiana Agricoltori;
 - CISL - Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori;
 - CNA - Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa;
 - CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche - Direzione Centrale Supporto alla Programmazione e alle Infrastrutture;
 - COLDIRETTI - Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti;



- CONFAGRICOLTURA - Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana;
- CONFAPI - Confederazione italiana della piccola e media industria;
- CONFARTIGIANATO - Confederazione Generale dell'Artigianato Italiano;
- CONFCOMMERCIO - Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo;
- CONFESERCENTI;
- CONFINDUSTRIA - Confederazione Generale dell'Industria Italiana;
- CONFISAL - Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori;
- ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile;
- IRPI - CNR;
- UGL - Unione Generale del Lavoro;
- UIL - Unione Italiana del Lavoro;
- UNCI - Unione Nazionale Cooperative Italiane;
- UNIONCAMERE - Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- UPI - Unione delle Province d'Italia.

4. L'Autorità di Audit del PON Imprese e Competitività 2014-2020 partecipa alle riunioni a titolo consultivo.
5. In caso di impedimento, ciascuno dei membri del Comitato può essere sostituito da un membro supplente designato dall'amministrazione, dall'ente o dall'organismo rappresentato.
6. Il Comitato può essere aperto alla partecipazione di ulteriori membri non permanenti senza diritto di voto, su invito della Presidenza del Comitato stesso in relazione alla specificità degli argomenti iscritti all'ordine del giorno o in relazione a sessioni di approfondimento tematiche. In tal caso, l'elenco degli invitati a ciascuna riunione sarà comunicato ai membri effettivi del Comitato dalla segreteria tecnica prevista dall'articolo 9.
7. I componenti del Comitato, qualora si trovino in conflitto di interessi in quanto potenziali attuatori di progetti cofinanziati, dovranno astenersi obbligatoriamente dalle discussioni e dalle decisioni che potrebbero determinare conflitti di interesse.

Articolo 2 – Compiti

1. Il Comitato di Sorveglianza valuta l'attuazione del Programma e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi ed esercita le funzioni indicate dagli articoli 49 e 110 del regolamento (UE) n. 1303/2013, quelle previste dal PON e quelle indicate nel presente Regolamento interno. Allo scopo assolve, tra l'altro, i seguenti compiti:
 - esamina tutti gli aspetti che incidono sui risultati del Programma, comprese le conclusioni delle verifiche di efficacia dell'attuazione;
 - esamina e approva la metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni finanziate e ogni revisione di tali criteri, secondo le necessità di programmazione;



- è informato sui risultati della verifica di conformità ai criteri di selezione effettuata all'Autorità di Gestione sulle operazioni avviate prima dell'approvazione di detti criteri;
 - valuta periodicamente i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi specifici del Programma, sulla base dei documenti presentati dall'Autorità di Gestione;
 - esamina i risultati dell'esecuzione, in particolare il conseguimento degli obiettivi fissati per ogni Asse prioritario;
 - esamina e approva le relazioni di attuazione annuali e finali;
 - può formulare osservazioni all'Autorità di Gestione in merito all'attuazione e alla valutazione del Programma, comprese azioni relative alla riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, e controlla le azioni intraprese a seguito delle stesse;
 - esamina e approva il piano di valutazione del programma operativo ed eventuali modifiche dello stesso ed esamina i progressi realizzati nella sua attuazione e il seguito dato ai risultati delle valutazioni;
 - esamina e approva la strategia di comunicazione ed eventuali modifiche della stessa e ne esamina l'attuazione;
 - esamina e approva eventuali proposte di modifiche al programma operativo presentate dall'autorità di gestione.
2. Il Presidente informa il Comitato sull'andamento del Programma assumendo, ove necessario, tutte le iniziative idonee ad assicurare l'attuazione e la completa funzionalità del Comitato stesso.

Articolo 3 - Convocazione e Riunioni

1. Il Comitato è convocato su iniziativa del Presidente almeno una volta l'anno o, su richiesta della maggioranza semplice dei membri del Comitato, in caso di necessità debitamente motivata.
2. Le riunioni hanno luogo in Roma presso la sede del Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per gli incentivi alle imprese o in altra sede indicata dal Presidente all'atto della convocazione.
3. Il Comitato si intende regolarmente riunito e le sue determinazioni validamente assunte se almeno la metà dei membri con diritto di voto è presente all'inizio dei lavori.
4. Su iniziativa del Presidente e previa comunicazione a tutti i membri del Comitato, le riunioni possono essere precedute da consultazioni, riunioni informative, gruppi tecnici e/o tematici composti da rappresentanti delle amministrazioni centrali e regionali, della Commissione Europea e del partenariato istituzionale, economico e sociale.
5. Il Presidente, qualora ne ravveda l'opportunità, può proporre riunioni del Comitato in videoconferenza.



Articolo 4 - Ordine del giorno e trasmissione della documentazione

1. Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni e lo sottopone al Comitato per l'adozione.
2. In caso di urgenza, il Presidente o uno o più membri del Comitato possono richiedere di inserire e sottoporre all'esame del Comitato stesso punti o argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
3. Le convocazioni, l'ordine del giorno e i documenti relativi ai punti per i quali sono richiesti l'esame, l'approvazione e la valutazione da parte del Comitato ovvero ogni altro documento di lavoro sono inviati ai membri per posta elettronica almeno dieci giorni lavorativi prima della riunione.
4. Il Presidente può, in casi eccezionali e motivati, disporre convocazioni urgenti del Comitato purché ciascun componente ne venga a conoscenza almeno una settimana prima della riunione. Nei casi di necessità, il Presidente può ugualmente consultare i membri del Comitato attraverso una procedura scritta, come disciplinata dall'articolo 7.

Articolo 5 – Deliberazioni

1. Le deliberazioni del Comitato sono assunte secondo la prassi del consenso già consolidata nei precedenti cicli di programmazione dei Fondi comunitari e, ove ciò non si verifichi, dalla maggioranza semplice dei membri con diritto di voto.
2. Il Presidente può rinviare la decisione su un punto iscritto all'ordine del giorno alla riunione successiva ovvero può avviare la procedura di consultazione scritta di cui all'articolo 7 se nel corso della riunione è emersa l'esigenza di un ulteriore approfondimento.

Articolo 6 – Verbali

1. Una sintesi delle principali decisioni assunte dal Comitato è preparata dalla segreteria tecnica di cui all'articolo 9, consegnata e condivisa alla chiusura della riunione e successivamente allegata al verbale.
2. I verbali sono trasmessi ai componenti del Comitato di norma entro un mese dalla riunione e sono approvati dai membri del Comitato, su iniziativa del Presidente, attraverso l'avvio della procedura di consultazione scritta di cui all'articolo 7 ovvero ponendone l'approvazione all'ordine del giorno della successiva riunione.
3. Eventuali richieste di integrazione o modifica sono inoltrate per iscritto alla segreteria tecnica del Comitato entro i termini di conclusione della procedura di consultazione scritta di cui all'articolo 7 ovvero in tempo utile per l'approvazione del verbale nella successiva riunione.



4. I verbali delle riunioni riportano sinteticamente, oltre alle deliberazioni e alle raccomandazioni del Comitato, anche le posizioni espresse dai soggetti che partecipano ai lavori a titolo consultivo.

Articolo 7 - Consultazioni per iscritto

1. Laddove le circostanze lo richiedano, il Presidente incarica l'Autorità di Gestione di attivare una procedura di consultazione per iscritto dei membri del Comitato.
2. I documenti da sottoporre all'esame mediante la procedura della consultazione per iscritto sono inviati a tutti i membri del Comitato, i quali esprimono per iscritto il loro parere entro dieci giorni lavorativi dalla data di spedizione via posta elettronica o fax. La mancata comunicazione per iscritto da parte di un membro del Comitato nel termine sopra indicato del proprio parere equivale ad assenso.
3. In assenza di obiezioni la decisione sarà adottata decorsi i termini di cui al comma 2. In presenza di obiezioni, le decisioni saranno assunte secondo la prassi del consenso.
4. In casi di urgenza motivata, il Presidente può avviare una procedura di consultazione scritta del Comitato che deve concludersi entro cinque giorni lavorativi dalla data di inoltro dei documenti.
5. A seguito della conclusione della consultazione scritta, il Presidente informa i membri circa l'esito della procedura.

Articolo 8 - Trasmissione della documentazione

1. Al fine della trasmissione e presa visione della documentazione prodotta dal Comitato è realizzata un'apposita area riservata sul sito dedicato alla quale, con apposite e personali credenziali, i membri del Comitato potranno accedere per consultare la documentazione ufficiale prodotta.
2. A tale scopo, nei termini previsti, la segreteria tecnica del Comitato, mediante posta elettronica, comunicherà a tutti i membri del Comitato la disponibilità della documentazione stessa con l'indicazione dell'esatto indirizzo.
3. La trasmissione degli atti e dei documenti tra membri del Comitato e segreteria tecnica del Comitato è effettuata, preferibilmente, mediante l'utilizzo della suddetta area riservata o, in alternativa, a mezzo posta elettronica e, solo in caso di impossibilità dei predetti sistemi, a mezzo fax.



4. È fatto carico a tutti i componenti del Comitato di comunicare alla segreteria tecnica il proprio indirizzo di posta elettronica e il numero del fax di riferimento, nonché tempestivamente ogni eventuale variazione intervenuta agli stessi.

Articolo 9 - Segreteria tecnica del Comitato

1. In relazione alle esigenze connesse all'espletamento delle funzioni di redazione, predisposizione ed elaborazione della documentazione sottoposta alle decisioni del Comitato, agli aspetti organizzativi delle riunioni del Comitato nonché a tutti i compiti derivanti dall'attività di sorveglianza e di concertazione con le Parti è istituita la segreteria tecnica del Comitato.
2. La responsabilità della segreteria tecnica del Comitato è attribuita all'Autorità di Gestione.
3. Gli oneri di funzionamento della segreteria tecnica, ivi comprese eventuali spese per personale dedicato, sono poste a carico delle risorse del PON Asse V – “Assistenza tecnica”, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013 in materia di ammissibilità delle spese.

Articolo 10 - Gruppi tecnici di lavoro

1. Il Comitato di Sorveglianza può, su proposta dell'Autorità di Gestione, istituire gruppi tecnici di lavoro settoriali e tematici.
2. I gruppi tecnici di lavoro svolgono la loro attività su specifico mandato del Comitato secondo le modalità di funzionamento fissate dallo stesso.
3. La composizione dei gruppi tecnici di lavoro e dei rispettivi coordinatori sarà proposta dall'Autorità di Gestione e approvata dal Comitato sulla base dei criteri di competenza e di interesse per materia.

Articolo 11 - Trasparenza e comunicazione

1. Il Comitato garantisce la massima trasparenza e informazione sui lavori svolti. A tal fine, al termine delle riunioni, il Presidente può disporre la diffusione di un comunicato stampa che riprenda i principali argomenti trattati durante la seduta. Il Presidente, inoltre, completati i lavori di ogni Comitato, dispone la tempestiva pubblicazione dei verbali e della relativa documentazione sul sito dedicato e può, se ritiene, disporre l'utilizzo di ulteriori strumenti di comunicazione.
2. I contatti con la stampa avvengono sotto la responsabilità del Presidente e con l'eventuale coinvolgimento della Commissione.



3. L'Autorità di Gestione e, in particolare, il Responsabile della Comunicazione, sottopone al Comitato una comunicazione sullo stato di attuazione del Piano di comunicazione e sulla qualità ed efficienza delle azioni informative e pubblicitarie.

Articolo 12 - Norme attuative e disposizioni di chiusura

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si intendono applicabili le norme del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, le previsioni del Programma Operativo Nazionale “Imprese e Competitività” 2014-2020 approvato con decisione CE (2015) 4444 della Commissione Europea del 23 giugno 2015, nonché tutte le altre disposizioni comunitarie comunque pertinenti.